



**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P. F.**

**TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI**

**N. 524/TRA 08 DEL 15/12/2009**

**Oggetto: Prima individuazione agglomerati urbani con meno di 2.000 abitanti equivalenti di carico generato nel territorio dell'ATO 3 della Regione Marche.**

**IL DIRIGENTE DELLA P. F.**  
**TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 25/02/2008;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio n. 21/S08 del 08/07/2008;

**- D E C R E T A -**

**1. DI EFFETTUARE UNA PRIMA INDIVIDUAZIONE degli agglomerati urbani con meno di 2.000 abitanti equivalenti, di carico generato, siti nel territorio dell'ATO 3 della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera "n" e art. 105, rappresentati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che contiene:**

- a. Elenco degli agglomerati dell'ATO 3, con un carico generato compreso tra 200 e 1.999 abitanti equivalenti (AE), con specificazione delle località ISTAT costituenti l'agglomerato e dei Comuni di appartenenza;
- b. Tavola con individuazione cartografica degli agglomerati dell'ATO 3 con un carico generato compreso tra 200 e 1.999 abitanti equivalenti (AE);



Luogo di emissione:	Numero: 524/TRA_08	Pag. <b>2</b>
Ancona	Data: 15/12/2009	

2. **DI APPROVARE** la Tavola di elaborazione (in formato A0) contenente informazioni sulle località ISTAT 2001 e la loro popolazione residente, gli agglomerati con almeno 2.000 a.e., gli agglomerati compresi tra 200 e 1.999 a.e, e i comuni della Regione Marche; la suddetta Tavola è conservata presso gli uffici della PF Tutela delle Risorse Ambientali;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'AATO interessata, affinché possa formulare eventuali precisazioni ed osservazioni;
4. **DI RAPPRESENTARE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, contro la presente ordinanza, da parte di altri interessati, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto, per i soggetti cui viene notificato, ovvero dalla data di pubblicazione sul BUR Marche, per gli altri soggetti interessati, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini, ed infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni.
5. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI  
ED ATTIVITA' ESTRATTIVE  
(ing. Guido Muzzi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni *"Norme in materia ambientale"* Parte terza *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Legge Regionale n. 18 del 22/06/1998 - *"Disciplina delle risorse idriche, in attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183"*.



Luogo di emissione:	Numero: 524/TRA_08	Pag. <b>3</b>
Ancona	Data: 15/12/2009	

## 2. MOTIVAZIONI E CONCLUSIONI

### 2.1. Ambiti Territoriali Ottimali

La Regione Marche con Legge Regionale n. 18 del 22/06/1998 – “Disciplina delle risorse idriche, in attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183”, ha individuato cinque Ambiti territoriali ottimali:

- a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;
- b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;
- c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;
- d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Alto Piceno Maceratese;
- e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno.

### 2.2. Individuazione degli agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti .

La direttiva comunitaria citata, relativamente alle reti fognarie, all'art. 7 stabilisce:  
"Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, così come definito all'articolo 2, punto 9) nei seguenti casi:  
- per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e.;  
- per scarichi in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10.000 a.e.;".

Tali condizioni vengono ribadite all'art. 105 del citato D.Lgs., per le acque reflue recapitanti in acque superficiali, che si riporta: " **105. Scarichi in acque superficiali.**

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

~~4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,~~

5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.



Luogo di emissione:	Numero: 524/TRA_08	Pag. <b>4</b>
Ancona	Data: 15/12/2009	

6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente."

A seguito dei chiarimenti diffusi dalla Commissione Europea con la Draft "Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)" del 16 gennaio 2007, questo ufficio ha provveduto alla individuazione degli agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti, sulla base di indicazioni e di informazioni delle AATO e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato.

Sul B.U.R. Marche n. 111 del 27.11.2008 è stato pubblicato il seguente avviso:

**REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE – SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO**  
**P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

*Individuazione degli agglomerati urbani aventi un carico generato inferiore a 2000 abitanti equivalenti nel territorio della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 91/271/CEE e del D.L. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera "n" e art. 105.*

A seguito della Direttiva 91/271/CEE e del D.L. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera "n" e art. 105 con la presente viene data comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 7 L.R. 44/94, dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione degli agglomerati urbani aventi un carico generato inferiore a 2000 abitanti equivalenti nel territorio della Regione Marche.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luigi Bolognini (Tel. 071/8063479 - Fax 071/8063012 - e-mail: luigi.bolognini@regione.marche.it). Presso la REGIONE MARCHE SERVIZIO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE con sede ad Ancona in via Tiziano 44, sarà possibile prendere visione della documentazione relativa al suddetto procedimento.

Per la conclusione del procedimento viene stabilito il termine di 90 giorni, ai sensi della L.R. 44/94 art. 3 comma 8, riferito alla data di pubblicazione sul BUR.

Gli interessati possono intervenire nel procedimento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 241/90, anche inviando memorie scritte e documenti, fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Ing. Guido Muzzi)

La definizione di agglomerato è contenuta nella direttiva, all'art. 2 comma 1 punto 4), che si riporta:

"«Agglomerato»: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale."

Tale definizione è ripresa nel D.Lgs. 152/06 all'art. 74 lettera n):

" agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura



Luogo di emissione:	Numero: 524/TRA_08	Pag. <b>5</b>
Ancona	Data: 15/12/2009	

*dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale”;*

**Non essendo diversamente specificato, l'autorità che deve individuare gli agglomerati è la Regione.**

I criteri particolari utilizzati per la perimetrazione in ambito regionale sono stati i seguenti:

- un agglomerato con meno di 2.000 AE è costituito da almeno una località urbanizzata individuata dall'ISTAT;
- una località urbanizzata individuata dall'ISTAT non può appartenere contemporaneamente a più agglomerati con almeno 2.000 AE né ad altri agglomerati di dimensioni inferiori;
- una località urbanizzata individuata dall'ISTAT non è mai suddivisa tra più agglomerati con almeno 2.000 AE né comunque tra più agglomerati anche di dimensioni inferiori;
- più località ISTAT contigue sono incluse nello stesso agglomerato con meno di 2.000 AE, se ritenute abbastanza vicine, anche se non appartengono allo stesso comune;
- più località ISTAT servite dalla stessa rete fognaria (o che saranno servite dalla stessa rete fognaria di progetto) sono incluse, in genere, nello stesso agglomerato con meno di 2.000 AE, anche se non appartengono allo stesso comune;
- un agglomerato con meno di 2.000 AE può avere (in quanto già esistenti o in progetto) uno o più depuratori;
- un depuratore può servire più agglomerati con almeno 2.000 AE o di dimensioni inferiori;
- se in un comune vi sono più località, non è detto che queste appartengano allo stesso agglomerato con meno di 2.000 AE;
- se in un comune vi sono più località, non è detto che tutte appartengano ad un agglomerato con meno di 2.000 AE, alcune potrebbero non appartenere ad altri agglomerati con meno di 2.000 AE, ed altre ad agglomerati con almeno 2.000 AE;
- intorno alle località incluse in un agglomerato con meno di 2.000 AE è stata inclusa una fascia di territorio non densamente urbanizzato, pure compresa nell'agglomerato, tenuto conto della morfologia territoriale, della densità delle case sparse, della presenza di vie di comunicazione, di opifici, di altri manufatti e delle presumibili future aree di espansione urbana.

**In questo provvedimento sono stati individuati solo agglomerati con meno di 2.000 AE aventi un carico generato di almeno 200 AE, riservando a successivi atti la eventuale individuazione di agglomerati inferiori.**

E' stata seguita la metodologia appresso illustrata.

Sono state prese in considerazione solo le località urbanizzate censite dall'ISTAT nel 2001.

Sono state escluse dall'elaborazione le località ISTAT già incluse negli agglomerati con almeno 2.000 AE individuati con DGR 566/2008.



Luogo di emissione:	Numero: 524/TRA_08	Pag. <b>6</b>
Ancona	Data: 15/12/2009	

Ci si è proposti di effettuare una prima individuazione di agglomerati con almeno 200 AE, ritenendo per il momento di trascurare quelli più piccoli, in considerazione del loro minimo impatto ambientale.

Sono poi state escluse, in questa prima individuazione, le altre località ISTAT aventi nel 2001 meno di 200 residenti, a meno che non fossero così vicine topograficamente ad altre località, o a meno che non fosse noto che fossero già collegate da collettori fognari con altre località, in modo da costituire agglomerati con almeno 200 AE.

In conclusione è stata effettuata una prima individuazione degli agglomerati urbani con meno di 2.000 abitanti equivalenti, di carico generato, siti nel territorio dell'ATO 1 della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera "n" e art. 105, che sono stati rappresentati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che contiene:

- Elenco degli agglomerati dell'ATO 3, con un carico generato compreso tra 200 e 1.999 abitanti equivalenti (AE), con specificazione delle località ISTAT costituenti l'agglomerato e dei Comuni di appartenenza;
- Tavola con individuazione cartografica degli agglomerati dell'ATO 3 con un carico generato compreso tra 200 e 1.999 abitanti equivalenti (AE).

Inoltre è stata redatta una Tavola di elaborazione (in formato A0) contenente informazioni sulle località ISTAT 2001 e la loro popolazione residente, gli agglomerati con almeno 2.000 a.e., gli agglomerati compresi tra 200 e 1.999 a.e, e i comuni della Regione Marche; la suddetta Tavola è conservata presso gli uffici della PF Tutela delle Risorse Ambientali

### **3. Esito dell'istruttoria**

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di decretare quanto riportato nel dispositivo del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott. Luigi Bolognini)

**- ALLEGATI -**



## ALLEGATO 1 a

### Agglomerati tra 200 e 1999 AE dell'ATO 3

COD_AGGLO	NOME_AGGLO	CG_Popolazione2001	COMUNI_AGGLO	Località
3201	Apiro	962	Apiro	Apiro
3202	Casenuove	335	Osimo	Casenuove
3203	Castelsantangelo sul Nera	617	Castelsantangelo sul Nera	Castelsantangelo sul Nera, Gualdo
3204	Chiesanuova di San Vito	821	Treia	Chiesanuova di San Vito
3205	Fiuminata	1024	Fiuminata	Massa, Ponte castello, Castello, Z.A., Pontile
3206	Frontale	292	Apiro	Frontale
3207	Grottaccia	766	Cingoli	Grottaccia, Santa Maria del Rango, Avenale
3208	Montecosaro	1184	Montecosaro	Montecosaro
3209	Montoro	568	Filottrano	Montoro
3210	Muccia	693	Muccia	Muccia, Varano, Maddalena.
3211	Pievebovigliana	595	Pievebovigliana	Pievebovigliana
3212	Pievotorina	936	Pievotorina	Pievotorina
3213	Pioraco	953	Pioraco	Pioraco
3214	San Paterniano	234	Osimo	San Paterniano
3215	San Vittore	234	Cingoli	San Vittore
3216	Sefro	250	Sefro	Sefro
3217	Selvalagli	227	Gagliole	Selvalagli
3218	Serravalle di Chienti	419	Serravalle di Chienti	Serravalle di Chienti
3219	Villa San Paterniano	265	Osimo	Villa San Paterniano
3220	Villaggio Fratesca	298	Recanati	Villaggio Fratesca

## ALLEGATO 1 b

Tavola con individuazione cartografica degli agglomerati dell'ATO 3 con un carico generato compreso tra 200 e 1.999 abitanti equivalenti (AE).



# REGIONE MARCHE

SERVIZIO AMBIENTE

P.F. Tutela delle Risorse Ambientali

ATO 3 INDIVIDUAZIONE AGGLOMERATI DA 200 A 1999 A.E.

